

ALLEGATO A

Statuto dell'Associazione "Oikos Med ETS"

ART. 1- COSTITUZIONE

È costituita una Associazione, Ente del Terzo Settore, denominata "**Oikos Med ETS**" con sede legale in Corso Italia, 46 a Catania, la cui durata è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie per favorire lo svolgimento dell'attività istituzionale; la modifica della sede legale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore); l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

ART. 2 - FINALITA' ED ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

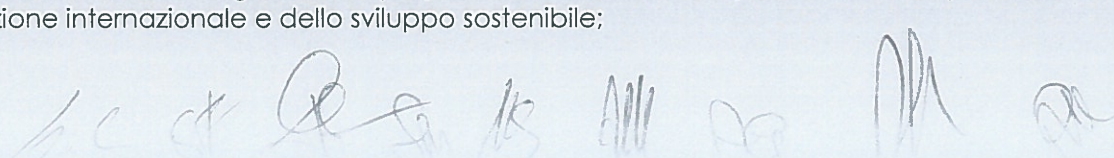
L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale rivolte alla collettività e quindi aventi esclusivo fine solidaristico. Essa si propone di operare prevalentemente nel Bacino del Mediterraneo nei settori integrati della tutela e gestione del patrimonio ambientale e storico-culturale e della cooperazione internazionale, nonché di promuovere, attuare e diffondere, a tutti i livelli, una cultura della sostenibilità promuovendo modelli di comportamento, produzione e consumo in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. Dette finalità potranno essere raggiunte mediante:

- la promozione e attuazione di programmi di tutela e gestione sostenibile del patrimonio ambientale e storico-culturale, la realizzazione di interventi di recupero, riabilitazione e valorizzazione del territorio;
- la promozione dell'innovazione nel campo della tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, anche attraverso la realizzazione di ricerche scientifiche, studi, progettazioni e attività didattiche e di formazione;
- la realizzazione di programmi, iniziative e progetti volti a conciliare gli obiettivi di sviluppo socio-economico con la tutela delle risorse ambientali e culturali, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di lotta ai cambiamenti climatici;
- la promozione e attuazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione sui temi dell'interdipendenza e delle relazioni tra ambiente e sviluppo, sui principi della pace, della solidarietà internazionale e della cooperazione tra i popoli.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione svolge a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, le seguenti **attività di interesse generale**, di cui alle lettere **d, e, f, g, i, l, n, o, u, v, w, z** secondo l'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio.

L'Associazione nello specifico, per dare pienezza al perseguimento delle attività di interesse generale, potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- elaborare ed attuare progetti di cooperazione allo sviluppo, educazione, formazione e ricerca;
- organizzare e gestire corsi di formazione, programmi di volontariato, convegni, seminari, cicli di conferenze o altre iniziative di formazione ed educazione;
- realizzare o contribuire alla realizzazione di ricerche scientifiche applicate nei settori in cui opera;
- assegnare borse di studio o altre forme di contributi a studenti, laureati e ricercatori italiani e stranieri che intendano migliorare le proprie conoscenze e/o operare nel campo della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile;



- gestire direttamente, o affidare in gestione a terzi, aree di interesse naturalistico o storico-culturale, strutture ricettive, circoli ricreativi e culturali;
- curare la realizzazione, l'edizione e la diffusione di pubblicazioni e documenti filmati e svolgere attività di comunicazione in genere, nei limiti e nel rispetto della legge 25 febbraio 1987 n. 67;
- prestare la propria opera e collaborare, nei settori di cui sopra, con enti e organizzazioni nazionali e internazionali, pubblici e privati, università, istituti di ricerca, associazioni, gruppi o circoli che ne facciano richiesta;
- compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione in Italia e all'estero, necessarie o utili per il conseguimento delle finalità dell'Associazione, ivi compresi gli acquisti e le alienazioni di beni mobili o immobili, anche a titolo gratuito, l'assunzione di finanziamenti e la partecipazione a società o enti italiani e stranieri;
- stabilire rapporti ed effettuare convenzioni con altre associazioni, Enti pubblici e privati, Comunità Europea, Regione, Provincia, Comune, Azienda Autonoma, scuole pubbliche e private laiche e religiose, che ritenga utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.



L'Associazione opera facendo riferimento alle strategie di conservazione elaborate dall'International Union for Conservation of Nature (IUCN) con sede a Gland, Svizzera.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – SOCI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa, i valori, lo spirito e gli ideali e che partecipano alle attività dell'Associazione con la propria opera, e mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta. L'ammissione viene annotata nei libri degli associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art 5. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili.

La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, previsti anche negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione ed i loro eredi o aventi causa non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta e per il tramite dell'Associazione, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

Le cariche all'interno dell'Associazione, ad eccezione del Revisore dei Conti, se nominato, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di specifici incarichi.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato

[Firma illeggibile]

mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o per via elettronica/telematica contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; la convocazione deve essere fatta pervenire almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati tre giorni prima della data fissata.

Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (piattaforme online) ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificarne l'identità.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti demandati alla sua competenza da Legge, Atto costitutivo o Statuto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche in modalità videoconferenza, della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Sarà necessario convocare l'Assemblea straordinaria per:

- modificare lo Statuto, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, dal Vice-Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri nominati dall'Assemblea. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. La durata dell'organo amministrativo è triennale, salvo rieleggibilità.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; può nominare tra i soci altre cariche temporanee fissandone i poteri ed i compiti.

La maggioranza dei Consiglieri viene scelta tra i soci ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati; essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile sulle cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore

[Firma illeggibile]

indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stabilire le quote associative annuali che i soci devono versare e le relative modalità;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS;
- di attestare, con la nota integrativa, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- di poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).

ART. 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Dovrà essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

ART. 13 – PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Le risorse economiche dell'Associazione necessarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività sono costituite da:

- quote associative dei Soci;
- contributi dei privati e dei Soci;
- contributi dello Stato, di Istituzioni pubbliche, Organismi internazionali, e da altri Enti anche privati, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- convenzioni stipulate con altre Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituti pubblici e privati;
- entrate derivanti da iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione a sostegno delle proprie attività di interesse generale;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, in forma diretta e anche indiretta, secondo quanto specificato dal comma 3 dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione come anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, e sarà da depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a un milione di euro, oltre al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, dovrà essere redatto il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e pubblicato sul sito internet, come previsto dal comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a centomila euro, dovranno essere pubblicati annualmente e aggiornati sul sito internet, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 16 – AVANZI DI GESTIONE E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha dunque l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

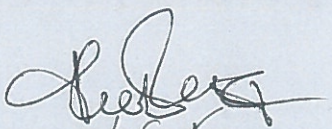
Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

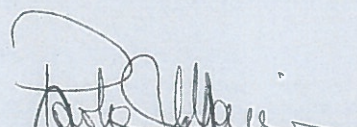
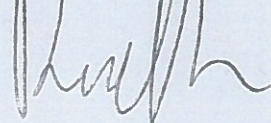
In caso di scioglimento o estinzione, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio del RUNTS con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

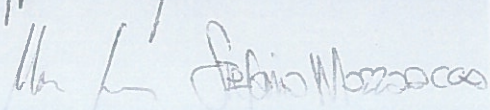
ART. 19 – RINVIO

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo settore" e ss.mm.ii, del codice civile ed alle leggi statali, regionali e comunitarie emanate ed emanante in materia.


Roberto Forte

Gian Luca


Roberto Forte

Gian Luca


Roberto Forte

Gian Luca